TRIBUNALE DI AVELLINO

SECONDA SEZIONE CIVILE

GIUDICE

dott. Raffaele Califano

causa civile n. 4036/2012 R.G.A.C.

PROSIEGUO PROCESSO VERBALE DEL 31/01/2020

considerate le conclusioni precisate dalle parti a verbale e nei precedenti atti,

il giudice

visto l'art. 281 *sexies* c.p.c.;

ordina la discussione orale della causa;

terminata la stessa, decide la controversia come segue.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI AVELLINO

SECONDA SEZIONE CIVILE

nella persona del dott. Raffaele Califano

ha pronunziato,

ex art. 281 *sexies* c.p.c.,

- dandone pubblica ed integrale lettura -

la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4036 dell'anno 2012 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI,

e vertente

TRA

Parte_1 - *C.F._1* -

rappresentato e difeso come in atti,

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

ATTORE

E

Controparte_1

rappresentata e difesa come in atti,

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

E

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Dagli atti defensionali, dai documenti acquisiti e dagli accertamenti medico legali esperiti è emerso quanto segue.

L'attore, nato il [redacted] soffriva di artrosi cronica al ginocchio sinistro e per tale motivo si era sottoposto per due volte ad interventi artroscopici di *currettage* della cartilagine articolare di tale ginocchio.

In data 8 12 2010 si era ricoverato presso la casa di cura convenuta e ivi, diagnosticatagli *artrosi del compartimento mediale del ginocchio sinistro*, era stato sottoposto ad intervento chirurgico di *impianto di protesi monocompartimentale mediale sx* .

Dimesso il 13 12 2010 dopo alcuni giorni comparvero febbricola e dolori al ginocchio oggetto dell'intervento. In data 23 12 2010 i sanitari della casa di cura gli prescrivevano terapia antibiotica.

In data 11 1 2011, esami di laboratorio evidenziavano una leucocitosi con aumento dei neutrofili associato ad un aumento della proteina C-reattiva e del fibrogeno.

Il 13 successivo l'infettivologo dott. *Per_1* diagnosticava *infezione precoce di protesi del ginocchio sinistro* . Seguirono terapie antibiotiche prescritte anche dalla casa di cura.

In data 7 3 2011 l'attore si ricoverava presso la casa di cura *Org_1* di [redacted] ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione della protesi infetta ed impianto di spaziatore antibiotico articolato al ginocchio sinistro.

Veniva dimesso in data 14 3 2011, con prescrizione di terapia farmacologica e di deambulazione con stampelle ad appoggio antibrachiale e carico sfiorante sull'arto operato.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Gli esami di laboratorio evidenziavano lieve anemia e indici di flogosi lievemente aumentati.

In data 26 4 2011 si ricoverava nuovamente presso la casa di cura toscana, ove il giorno successivo veniva sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione del blocco spaziatore in cemento antibiotato ed impianto di artoprotesi.

Veniva dimesso in data 7 5 2011 con diagnosi di *esiti protesi monocompartimentale ginocchio sinistro* e prescrizione di terapia farmacologica e di deambulazione con stampelle ad appoggio antibrachiale e carico completo sull'arto operato.

Le analisi di laboratorio successivo evidenziavano la normalizzazione degli indici di flogosi.

A seguito dei fatti descritti l'attore, premesso di avere riportato postumi permanenti invalidanti nella misura del 14 %, una invalidità temporanea di 180 giorni, danni morali e alla vita di relazione, chiedeva al Tribunale ritenersi la responsabilità della casa di cura convenuta e condannarsi la medesima al risarcimento dei danni tutti subiti, patrimoniali e non.

La casa di cura, costituitasi instava per il rigetto della domanda.

Venivano esperiti gli accertamenti medico legali del caso, a cura del dott. *Per_2 [...]* , specialista in medicina legale.

Le risultanze di tali accertamenti, con le integrazioni e gli adattamenti di cui appresso sono da porre a base della decisione, poiché frutto di indagini dettagliate e complete condotte secondo le regole proprie della medicina legale e della branca medica coinvolta.

Nel caso di specie insorse nel paziente a distanza di pochi giorni dall'intervento un'infezione periprotesica, diagnosticata dagli stessi sanitari della casa di cura convenuta, trattata con dosi massicce di antibiotici sotto la guida di un infettivologo; terapia che però non sortì il successo sperato.

Tale infezione e le relative conseguenze sono da imputare al personale della casa di cura in applicazione del criterio valevole in campo civile del più probabile che non. A riguardo la documentazione della clinica è lacunosa e non rispettosa degli obblighi e canoni di registrazione di quanto previsto e di quanto attuato al fine di prevenire

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

l'infezione di poi insorta nel paziente. Consegue che la convenuta non ha dimostrato di avere posto in essere, e di averlo fatto in modo diligente e perito, gli accorgimenti e le condotte atti a ridurre al minimo le possibilità di insorgenza dell'infezione.

Quanto alle conseguenze dell'infezione protesica, il consulente di ufficio ha riscontrato l'ottima riuscita degli interventi riparatori eseguiti presso la struttura toscana. Ha individuato correttamente il periodo di inabilità temporanea, determinandolo in giorni 76 al 100% e in giorni 104 mediamente al 50%.

Quanto ai postumi permanenti vi è profondo disaccordo tra il consulente di parte attorea, che li quantifica nel 14%, e il consulente di ufficio che li esclude del tutto.

In realtà, entrambi i consulenti concordano nell'ottima riuscita dell'intervento finale di reimpianto della protesi per cui gli esiti funzionali del medesimo sono stati gli stessi che si sarebbero avuti se fosse andato a buon fine già il primo impianto.

In sede di esame obiettivo, inoltre, il consulente di ufficio non ha trovato riscontro né della leggera zoppia, né del tremore alle mani riferiti nella consulenza di parte.

Ritiene, tuttavia, il Tribunale che l'effettuazione di altri due interventi in anestesia spinale sul medesimo sito anatomico, per quanto con riuscita ottimale, e la collegata protrazione di importante terapia antibiotica, non possano non avere inciso sulla integrità psico-fisica del paziente, in misura che, per quanto minima, non può considerarsi inferiore al 2%.

Da riconoscere è infine il danno morale, la cosiddetta sofferenza soggettiva connessa alle lesioni alla salute conseguite alla infezione protesica e alla necessità di sottoporsi agli interventi riparatori.

Venendo alla liquidazione sono da tenere presenti tanto il danno biologico quanto quello morale.

Per il primo va fatta applicazione dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, richiamato dal cosiddetto decreto Balduzzi (legge 189 del 2012, art. 3, comma 3). Né a tanto è di ostacolo il fatto che l'illecito è precedente all'entrata in vigore della norma; a riguardo il Tribunale condivide l'esegesi della Suprema Corte di cui alla recente decisione n. 1157 del 21 1 2020, che qui si richiama.

Ne consegue che il danno biologico sofferto dall'attore è da liquidare in euro 1.253,98, quanto ai postumi permanenti e in euro 6.078,72 quanto alla inabilità

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

temporanea totale e parziale.

Le sofferenze soggettive, ossia il danno morale, sono, come detto innanzi, certamente da riconoscere. Esse tenuti presenti il concreto svolgersi dei fatti, le condizioni del paziente e la sua età, il tempo lungo il quale si sono protratti i pregiudizi dell'infezione e la necessità di intervenire novellamente in termini chirurgici sono certamente significative. Tutto ciò precisato tali sofferenze devono ritenersi congruamente ristorate dal riconoscimento di una somma pari ad euro 3.000,00.

In definitiva i danni non patrimoniali riportati dall'attore vanno all'attualità quantificati in euro 10.332,70.

A tali danni è da aggiungere il cosiddetto danno da ritardo, ossia il pregiudizio subito dal danneggiato per il ritardo con il quale si dà corso alla reintegrazione (per equivalente) del patrimonio leso dal fatto illecito. È congruo liquidare tale danno, tenuto conto delle condizioni del danneggiato, del tempo lungo il quale il patrimonio dello stesso è rimasto privo della dovuta reintegrazione, della entità dei pregiudizi e della correlata reintegra per equivalente, dell'andamento dei tassi di interesse e della redditività dei comuni mezzi di investimento e risparmio nonché delle fluttuazioni del valore della moneta avutesi nel tempo che qui rileva, in complessivi euro 1.000.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; in esse vanno ricomprese quelle occorse per la consulenza tecnica di parte. Le spese della consulenza tecnica di ufficio vanno poste in via definitiva a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la convenuta responsabile dei danni alla persona riportati dall'attore in conseguenza dell'intervento chirurgico di cui in motivazione e condanna la medesima al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 11.332,70;

2) pone definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio e condanna la medesima a pagare all'attore le spese di lite, che si liquidano in euro 1.700,00 per esborsi ed euro 4.800,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge; attribuisce le medesime agli avvocati [redacted] e [redacted] dichiaratisi antistatari.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

IL GIUDICE

Dott. Raffaele Califano

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it